



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"

Istituto Profess.le per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali e della Grafica Pubblicitaria

Istituto Tecnico Turistico

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172

www.ipsfalcone.it – email: bsis03400l@istruzione.it

MISURE ORGANIZZATIVE

(art. 72, comma 2, d.p.r. 445/2000)

per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione

Il Dirigente Scolastico

Vista la L. n. 183/2011, art. 15;

Visto l'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000 che disciplina l'accertamento d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive;

Vista la Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione – D.F.P. 0061547 P – del 22-12-2011 ad oggetto: *Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 L. n. 183/2011* per la disciplina della decertificazione nei rapporti tra P.A. e Privati;

Premesso che dal 1° Gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con l'art. 15, comma 1, della L. n. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel d.p.r. n. 445/2000;

Considerato che in forza delle nuove disposizioni, le PP.AA. non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.;

Ritenuto di dover adottare, ai sensi dell'art. 72, commi 1 e 2, le prescritte «*misure organizzative ... per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione*» e di doverle rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica;

Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto sulle «*scelte generali di gestione e di amministrazione*» (d.p.r. n. 275/1999, art. 3, comma 3) in materia di acquisizione dei dati e sul controllo dei dati dichiarati;

DECRETA

l'adozione delle seguenti «*misure organizzative*», in forma di Regolamento composto di 9 articoli, per gli obiettivi di cui in premessa, e di renderle note mediante pubblicazione sul sito della scuola.

Art. 1. Definizioni

Ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. n. 445/2000, e per gli obiettivi delle presenti misure organizzative, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *documento di riconoscimento*: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
- b) *documento d'identità*: la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente

dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

- c) *certificato*: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- d) *dichiarazione sostitutiva di certificazione*: il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera c);
- e) *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*: il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
- f) *amministrazioni procedenti* le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che *ricevono le dichiarazioni sostitutive o provvedono agli accertamenti d'ufficio*;
- g) *amministrazioni certificanti* le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43 e 71.

Art. 2 - Ufficio responsabile dell'acquisizione dei dati e dei relativi controlli

1. L'Ufficio di segreteria dell'Istituzione scolastica è individuato, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.p.r. n. 445/2000, responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; in particolare l'Ufficio responsabile:

- a) riceve le dichiarazioni sostitutive;
- b) accerta d'ufficio dei dati dichiarati;
- c) effettua i controlli sulla veridicità dei dati dichiarati;
- d) predisporre le convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) predisporre i modelli utili per le dichiarazioni sostitutive;
- f) La valutazione dei «fondati dubbi» di talune dichiarazioni, segnalati dal responsabile del procedimento, è competenza del dirigente scolastico.

2. Il *responsabile del procedimento*, per il coordinamento delle azioni sub a, b, c, d, è il Direttore dei servizi generali e amministrativi pro tempore

Art. 3 - Acquisizione d'ufficio dei dati

Misure organizzative (azioni):

- a) Per l'acquisizione di dati e informazioni e per il controllo dei dati dichiarati si utilizzeranno posta ordinaria, fax o posta elettronica, senza far seguire gli originali;
- b) ricevuti i dati e le informazioni i medesimi saranno utilizzati per le finalità istruttorie, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;
- c) le richieste delle amministrazioni procedenti sulla rispondenza di dati dichiarati saranno evase nel termine perentorio di 30 giorni, utilizzando fax e posta elettronica, senza far seguire gli originali, o per posta;
- d) se la richiesta di controllo proviene da un privato, essa dovrà essere accompagnata dal consenso del dichiarante, da considerare anche ai fini del trattamento dei dati personali;
- e) sono favoriti, mediante eventuali intese e convenzioni, la trasmissione e lo scambio di dati e documenti attraverso sistemi informatici o telematici; l'accesso alle proprie banche dati è consentito attraverso password temporanee e nel rispetto dei principi di non eccedenza e di privacy sottoscritti nella richiesta dell'amministrazione procedente.

Art. 4 - Tipologia e effettuazione dei controlli

Misure organizzative (azioni):

- a) L'Ufficio responsabile procede ad effettuare *controlli a campione e controlli puntuali*;

- b) *controlli a campione*: saranno sorteggiate almeno il 5% delle dichiarazioni sostitutive prodotte in relazione al procedimento stesso (ammissione a benefici, gara d'appalto, graduatoria d'istituto, stato giuridico, varia), ed ogni 4 mesi;
- c) *controlli puntuali o mirati*: saranno effettuati tutte le volte che «sorgono fondati dubbi» sulla «veridicità delle dichiarazioni sostitutive», o stabiliti da apposite norme nonché laddove sia necessario procedere d'urgenza;
- d) l'effettuazione di uno dei due tipi di controllo non esclude l'altro;
- e) i controlli devono essere espletati secondo i principi di tempestività e trasparenza.
- f) i controlli sono effettuati mediante riscontri con atti già in possesso dell'Ufficio e mediante comunicazioni, anche via fax o con strumenti telematici, con le amministrazioni certificanti;
- g) ciascuna azione di controllo dati è registrata su apposito registro cronologico, su cui verranno anche annotati il motivo del controllo (a campione o puntuale) ed il relativo esito. La registrazione sarà effettuata anche se il controllo è derivato da richiesta di altra amministrazione.

Art. 5 – Fondati dubbi

La fondatezza del dubbio può consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione autodichiarata con altri dati già forniti, anche nell'ambito del medesimo procedimento;
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali,
- e) dalle autodichiarazioni o dai documenti presentati emerga la indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla con documenti o con elementi di riscontro oggettivi;
- f) nei casi previsti dalle disposizioni normative.

Art. 6 - Irregolarità sanabili e dichiarazioni false

Misure organizzative (azioni).

1. *Irregolarità sanabili*: nel caso in cui si rilevino errori materiali nelle dichiarazioni sostitutive, il *Responsabile del procedimento*, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, invita l'interessato a rettificare, completare o correggere gli errori rilevati;
2. *Dichiarazioni sostitutive false*: il *Responsabile del procedimento* che accerta false dichiarazioni segnala al *Dirigente scolastico* la falsa dichiarazione; questi a sua volta, segnala il caso alla Procura della Repubblica competente; procede quindi alla sospensione e/o alla revoca del provvedimento e, quindi, dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in base alla falsa dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà

1. *Dichiarazioni sostitutive di certificazione*. Sulla base dell'art. 46, sono comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

2. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46, e trascritti al punto 1, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Sulle dichiarazioni sostitutive non si applicano né bollo né diritti di segreteria.

Art. 8 - Violazioni dei doveri d'ufficio

1. Ai sensi dell'art. 72, comma 3, e dell'art. 74 del d.p.r. n. 445/2000, costituiscono violazione dei doveri d'ufficio:

- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del d.p.r. n. 445/2000;
- la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'art. 40, comma 02»;
- la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni.

2. Il rifiuto d'atti d'ufficio integra il reato di cui all'art. 328 c.p.

Art. 9 - Regole e disciplina di casi particolari

1. L'Ufficio responsabile non rilascerà certificati da produrre ad altre amministrazioni.

2. I certificati eventualmente rilasciati riporteranno la seguente dicitura, a pena di nullità: *«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» e il loro utilizzo è solo tra privati (banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, imprese, aziende, etc.).*

3. I certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
4. La marca da bollo. In via *generale* sui certificati rilasciati per uso tra privati, oltre alla dicitura di cui sopra, va apposto la marca da bollo; le esenzioni sono giustificate con l'indicazione della norma che appunto le prescrive. In *particolare*, ed in prima ricognizione, sono esenti da bollo i seguenti documenti: gli atti e i documenti necessari per l'ammissione, la frequenza e gli esami nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché le pagelle, gli attestati e i diplomi rilasciati dalle scuole medesime, le domande e i documenti per il conseguimento di borse di studio nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche (D.P.R. n. 642/1972, TAB. B, art. 11 e L. n. 405/1990, art. 7, comma 5); i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti ; i certificati, e le relative domande, rilasciati nell'interesse delle persone non abbienti nonché per i documenti relativi alle domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza (D.P.R. 642/1972, TAB. B, art. 8).
5. Le dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 sono esenti da bollo (art. 37 d.p.r. n. 445/2000).
6. Il diritto di accesso (visione e copia) di cui alla L. n. 241/1990 è comunque garantito per facilitare le dichiarazioni sostitutive.

Palazzolo sull'Oglio, 12.10.2012

f.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Emilio Luzi)

Delibera. C.I. n. 1038 del 16.10.2012 Verb.n. 180
Pubblicato sul sito web della scuola in data 22.10.2012

Allegati:

Guida all'autocertificazione;

Modello di domanda di accesso agli atti

Modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione ad uso dell'utenza e del personale

Guida all'autocertificazione

Che cos'è l'autocertificazione?

E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la p.a. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest' ultimo.

Tale dichiarazione può sostituire:

- 1) le normali certificazioni
- 2) gli atti notori.

Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?

L'art. 2 della legge 15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

- data e luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.

L'art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:

- titoli di studio acquisiti;
- qualifiche professionali;
- esami sostenuti universitari e di stato;
- titoli di specializzazione;
- titoli di abilitazione;
- titoli di formazione;
- titoli di aggiornamento;
- titoli di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare;
- codice fiscale o partita IVA;
- qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;

- qualità di casalinga;
- qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- adempimento o meno degli obblighi militari comprese quelle di cui all'art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 237/64 come modificato dall'art. 22 della legge 958/86;
- assenza di condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?

- Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4, legge 15/68 e art. 2 comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
- Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art. 2 comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art. 2, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?

- I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata;
- le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 3, Legge 127/97);
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i casi suindicati dagli artt. 2 e 4 della Legge 15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 6, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?

- Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni nelle scuole e università;
- per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione civile;
- per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni per i procedimenti di loro competenza (art. 1, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Come si può fare l'autocertificazione?

a) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:

- scrivendo su carta semplice e firmando sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive;
- trasmettendo documenti, atti e certificati per fax, per porta o mezzo telematico e informatica, alle amministrazioni pubbliche.

b) per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

- dichiarando fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 4, Legge 15/68);
- dichiarando stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco di cui al punto 1, anche contestualmente all'istanza e sottoscritti dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
- qualora si tratti di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni hanno 15 giorni di tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione. E' possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso strumenti telematici e informatici (art. 2, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Per chi partecipa ai concorsi pubblici non è prevista più la presentazione di copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la conformità all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art. 3, comma 5, Legge 127/97)

Come si presenta una copia autentica di un documento?

L'autenticazione di un documento può esser fatta dal responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione esibendo l'originale senza obbligo di depositarlo presso l'amministrazione. Naturalmente la copia autentica va usata solo per il procedimento in corso (art. 14, Legge 15/68 e art. 3, comma 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Dove reperire i moduli per l'autocertificazione?

Presso le amministrazioni, che sono tenute a procedere alla revisione della modulistica per l'autocertificazione e per le istanze inserendovi il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 15/68 (art. 6, comma 2 e 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Qualora i moduli non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare su carta semplice.

Quando l'autocertificazione non è ammessa?

Per i certificati:

- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità all'Ue;
- marchi;
- brevetti (art. 10, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 403/98).

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un intero anno scolastico (art. 10, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quali sono i casi in cui le amministrazioni non devono più chiedere i certificati ai cittadini?

- Quando si tratta di estratti degli atti di stato civile che riguardano cambiamenti dello stato civile (art. 9, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
- quando si tratta di tutti i dati contenuti in un documento di riconoscimento presentati dall'interessato (art. 3, comma 1, Legge 127/97);
- quando il responsabile del procedimento accerta d'ufficio fatti e qualità che l'amministrazione è tenuta a certificare (art. 18, Legge 241/90);
- in tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente (art. 7, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
- quando il cittadino non intende o non è in grado di utilizzare l'autocertificazione e i certificati risultano da albi o da pubblici registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni (art.7, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quando l'amministrazione può acquisire d'ufficio i documenti?

Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire degli estratti diversi da fatti relativi a cambiamento di stato civile, per particolari motivi inerenti alle proprie finalità (art. 9, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). La trasmissione di dati tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle persone (art. 2, comma 5, Legge 127/97).

Che cosa succede per coloro che non possono firmare una dichiarazione?

L'amministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione (art. 4, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Le modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai cittadini stranieri?

- a) Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani (art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98)
- b) Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia si possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 solo in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quali sono le sanzioni per i cittadini?

Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 26, Legge 15/68).

Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 11 comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Quali sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano l'autocertificazione?

L'impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio nei seguenti casi:

- a) quando non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art. 3, comma 4, Legge 127/97);

b) quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti, in luogo della produzione di atti di notorietà (art. 3 comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
c) quando rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 7 comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).

Norme sull'Autocertificazione

- Legge 4 gennaio 1968 n. 15 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma
- Legge 8/6/1990 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali
- Legge 7/8/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Legge 15/3/1997 n. 59 - Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della p.a. e la semplificazione amministrativa
- Legge 15/5/1997 n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative dei procedimenti di decisione e di controllo
- DPR 28/4/1998 n. 351 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art.20 - comma 8, della legge 15/3/1997 n.59
- Legge 16/6/1998 n. 191 - Modifiche e integrazioni alle leggi 15/3/1997 n. 59 e 15/5/1997 n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
- DPR 20/10/1998 n. 403 - Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15/5/1997 n. 127
- CM 31/03/99 n. 84 - Autocertificazione
- DPR 445/00 (TU Documentazione Amministrativa)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a

nat... a (Prov.), il
(comune di nascita o stato estero)

residente in (Prov.), CAP.....
(comune di residenza)

Via N°.....,

Consapevole delle sanzioni amministrative e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data _____

Firma del dichiarante _____

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può essere spedita all'Ufficio competente per posta o tramite fax, corredato da una fotocopia di un documento di identità.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
CAMBIO RESIDENZA**

Il / La sottoscritto /a _____

nato/a a _____ il _____

valendomi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle pene stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

D I C H I A R A

di aver cambiato la **RESIDENZA ANAGRAFICA** a decorrere dal _____

- COINCIDENTE CON IL DOMICILIO FISCALE¹
- NON COINCIDENTE CON IL DOMICILIO FISCALE

DOMICILIO FISCALE (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)

RESIDENZA ANAGRAFICA ATTUALE:

Via / Piazza _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

DOMICILIO/RECAPITO (SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)

Data _____

FIRMA per esteso e leggibile del dichiarante

¹ “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte (...) Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate” (art. 58 D.P.R. 600/73).

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può essere spedita all'Ufficio competente per posta o tramite fax, corredato da una fotocopia di un documento di identità.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (_____) il _____
(comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo stato) (prov.)
residente a _____ (_____)
(comune di residenza) (prov.)
in _____ n. _____
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

- di essere nato/a a _____ (_____) il _____
- di essere residente a _____
- di essere cittadino italiano (oppure) _____
- di godere dei diritti civili e politici
- di essere: celibe/nubile/di stato libero
- di essere coniugato/a con _____

di essere vedovo/a di _____

di essere divorziato/a da _____

che la famiglia convivente si compone di:
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (rapporto di parentela)

- di essere tuttora vivente
- che il/la figlio/a è nato/a in data _____ a _____ (_____)
- che il proprio _____ nato il _____
(rapporto di parentela) (cognome nome)

a _____ e residente a _____
è morto in data _____ a _____

di essere iscritto nell'albo o elenco _____
tenuto da pubblica amministrazione _____ di _____

di appartenere all'ordine professionale _____

titolo di studio posseduto _____ rilasciato dalla scuola/università _____
di _____

esami sostenuti _____ presso la scuola/università _____
di _____

qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica: _____

- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, per l'anno _____ è la seguente: _____
 - assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto _____
 - possesso e numero del codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
 - partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria _____
-
- stato di disoccupazione
 - qualità di pensionato e categoria di pensione _____
 - qualità di studente presso la scuola/università di _____
 - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
-
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo _____
 - di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio _____
-
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
 - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
 - qualità di vigenza a carico di _____
 - nei registri dello stato civile del comune di _____ risulta che
-
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.

Luogo e data Il / La Dichiarante

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Può essere spedita all'Ufficio competente per posta o tramite fax, corredato da una fotocopia di un documento di identità.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

10											
11											
12											
13											
14											
15											

- (1) Nella sede di servizio specificare se trattasi di scuola statale, comunale, legalmente riconosciuta, parificata, pareggiata, paritaria, privata, ecc...
- (2) indicare se trattasi di supplenza breve o incarico annuale
- (3) Indicare si o no
- (4) Indicare l'ente previdenziale a cui sono stati versati i contributi specificando se ci sono versamenti per l'opera di previdenza. Dal 2000 specificare se è stato liquidato il TFR

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (LEGGE 241/90)

Al Dirigente Scolastico

Il/la sottoscritt_____

Cognome	nome

Luogo di nascita	data di nascita

In relazione al procedimento concernente¹

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 di²

- prendere visione
- avere copia
- avere copia autentica

dei seguenti atti³:

¹ Indicare lo specifico procedimento

² Depennare le ipotesi che non interessano

³ Indicare con chiarezza gli atti richiesti

A tal fine fa presente che la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art. 22, Legge 241/90) che determina l'interesse per i citati documenti deriva dalla seguente motivazione⁴:

A tal fine si allega:

Indirizzo per eventuali comunicazioni:

Via	città cap
Telefono	cell.

Data, _____

Firma

⁴ Indicare quale situazione determina l'interesse per i documenti richiesti